

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4118

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori SPECCHIA, MACERATINI, MAGGI,
COZZOLINO e MANTICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GIUGNO 1999

———
Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto
di cui all’articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22

ONOREVOLI SENATORI. - Com'è noto la definizione di rifiuto, così come indicata nella direttiva 91/156/CEE, del Consiglio del 18 marzo 1991, all'articolo 1, comma 1, lettera a) e come tale recepita dal nostro Paese con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, consta di due aspetti, uno oggettivo ed uno soggettivo. Ambedue gli aspetti, la cui combinazione non ha comportato finora una univoca e chiara definizione di rifiuto, hanno creato sin dalla emanazione della direttiva comunitaria sopra citata non pochi problemi di interpretazione, di gestione, di scambi commerciali non solo tra i Paesi membri ma anche al loro interno. La definizione di rifiuto nella direttiva 91/156/CEE recita che esso è da intendersi come «sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell'allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi». Relativamente all'aspetto oggettivo l'allegato I comprende, per identificare ogni tipologia di rifiuto in maniera omogenea ed uniforme nell'ambito di ogni Paese comunitario e tra i Paesi stessi, 16 categorie di rifiuti contraddistinte ognuna dalla lettera Q. Si dà il caso che la categoria contrassegnata come Q 16 reciti testualmente: «Qualunque sostanza, materia o prodotto che non rientri nelle categorie sopra elencate», ossia nelle prime 15 categorie. Tale categoria quindi comprende tutto ed è talmente ampia da rendere pressochè inapplicabile il campo di applicazione del decreto legislativo n. 22 del 1997, con tutte le conseguenze che ciò può comportare in termini di sanzioni nel caso in cui si profili una gestione non corretta dei rifiuti stessi da parte dei soggetti coinvolti.

Relativamente all'aspetto soggettivo della definizione di rifiuto si rileva che il verbo disfarsi è la traduzione italiana del termine

originario della direttiva «*to discard*» tradotto col verbo «abbandonare» dagli stati membri della Unione europea. Ora, indipendentemente dal comportamento del detentore che si disfa ossia «si libera di qualcosa di inutile o di qualcuno molesto» (come recita il vocabolario italiano) volontariamente o a seguito di precise e puntuali prescrizioni, vi è da chiarire, come è anche intuitivo, se l'azione del liberarsi di qualcosa di inutile è da intendersi a monte o a valle di qualcuno o di qualcosa. Ne deriva quindi, in modo che si può definire paradossale, che una «sostanza, materia, prodotto», diventa rifiuto per un semplice «passaggio di mano» da un soggetto che la ritenga inutile ad un altro. In tale situazione che i Paesi dell'Unione europea hanno definito «perversa», il nostro Paese, per tradizione dedito al recupero di materiali data la esiguità di materie prime, risulta il più penalizzato nelle proprie attività economiche e deve solo aspettarsi, data la vaghezza del termine disfarsi, che sia di volta in volta, l'attività del magistrato a distinguere tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è. Si aggiunga inoltre che, in tale situazione di incertezza di interpretazione delle definizioni, il nostro Paese oltre a fornire ampi spazi operativi alla malavita organizzata che attua quotidianamente traffici illeciti assai lucrosi come ben evidenziato dai documenti della Commissione di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, sconta anche gravi ritardi nella emanazione di norme attuative del decreto legislativo n. 22 del 1997. Il ritardo nella emanazione delle norme che attengono al riciclo dei rifiuti speciali pericolosi sta, per esempio, penalizzando fortemente il sistema produttivo nazionale. In aggiunta a quanto sopra detto, va ricordato che sia nell'ambito del Comitato

previsto dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE, sia nell'ambito della Direzione generale (DG) XI con il documento COM (97) 23 def, emanato a Bruxelles il 27 febbraio 1997, non si è mai trovata una definizione adeguata del termine disfarsi, ma si è altresì aggiunto che «non vi è un solo Stato in regola con la direttiva 91/156/CEE e con le interpretazioni fornite dalla stessa DG». Un chiarimento sul termine disfarsi non è nemmeno pervenuto a seguito del pronunciamento della Corte di giustizia europea nel mese di maggio scor-

so, a seguito di una specifica richiesta dei Paesi Bassi in merito alle cause C-418/97 e C-419/97. Il seguente disegno di legge nasce pertanto dalla esigenza di fare chiarezza sul concetto di rifiuto ossia sul confine tra rifiuto e prodotto e sulla definizione del termine «disfarsi». Ciò soltanto potrà garantire un sistema economico competitivo nell'ambito dell'Unione europea, una valida protezione ambientale, fornendo a tutti i soggetti che condividono la responsabilità nella gestione dei rifiuti, un quadro normativo chiaro, praticabile e fondato sulla certezza del diritto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il termine «disfarsi», incluso nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, va interpretato, per le operazioni di smaltimento e per le operazioni di recupero, come segue:

a) il detentore, in caso di smaltimento, esercita l'atto di «disfarsi» quando si libera del rifiuto consegnandolo direttamente o indirettamente ad un impianto di smaltimento rispettando le prescrizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni;

b) il detentore, in caso di recupero, esercita l'atto di «disfarsi» quando si libera del rifiuto consegnandolo direttamente o indirettamente ad un impianto di recupero rispettando le prescrizioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

2. Non si configura l'atto del «disfarsi» per quei materiali che residuando da attività di produzione o di consumo possono essere concretamente riutilizzati in un ciclo di produzione o di consumo, purchè sussista una delle seguenti condizioni:

a) il materiale è riutilizzato tal qual è, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento;

b) il materiale è riutilizzato dopo aver subito un trattamento preventivo, senza che si renda necessaria alcuna operazione di recupero tra quelle individuate dall'allegato C del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.